

Marco Fratini

LE OBBLIGAZIONI

Teoria generale e applicazione giurisprudenziale

edizione **2026**

 **NeldirittoEditore**


METODOMAGISTRATO
— ACCADEMIA DEL DIRITTO —

a livello di coscienza, si presenta al cospetto dell'ordinamento giuridico come una figura ibrida: il debitore può decidere ugualmente di adempierlo, ma ciò in relazione ad una molteplicità di situazioni legislativamente previste che valgono a configurare l'adempimento, a seconda dei casi, come esecuzione di un'obbligazione civile ovvero come momento perfezionativo di un'obbligazione naturale (Balestra).

17. Le obbligazioni naturali nella convivenza *more uxorio*

Passando dalle obbligazioni naturali tipiche a quelle atipiche, una delle figure più diffuse è quella che sorge dalla convivenza *more uxorio*. Al riguardo, occorre una precisazione.

La disciplina generale della famiglia di fatto, con la legge 20 maggio 2016, n. 76, è passata dal diritto vivente a quello vigente.

La convivenza è una situazione di fatto. Il legislatore ha avvertito la necessità di definire, in via generale, quale sia la convivenza (cioè, la situazione di fatto) rilevante per il diritto. Emerge, qui, il profilo più interessante e problematico della questione: non tutte le situazioni che la giurisprudenza aveva avuto modo di qualificare come famiglia di fatto rilevante per il diritto possono ora rientrare nel nuovo concetto legale di convivenza.

Accanto alla convivenza di fatto, rilevante per legge, si collocano allora le convivenze di mero fatto, non qualificate dalla legge. Tale forma di convivenza dovrebbe essere considerata in astratto giuridicamente irrilevante, salva la presenza in concreto di elementi di similitudine con la convivenza disciplinata dalla legge: in tal caso, alla convivenza di mero fatto potrebbero essere applicate in via analogica le norme che disciplinano la convivenza di fatto. E in questo modo la convivenza di mero fatto riceverebbe lo stesso trattamento riversato alla convivenza *more uxorio* prima della legge n. 76 del 2016, quando alla famiglia di fatto, per la similitudine con la famiglia di diritto, si applicavano in via analogica le norme che disciplinano il matrimonio.

Resta ferma la libertà della giurisprudenza, anche dopo la l. n. 76/2016, di continuare a ritenere rilevanti, per gli specifici fini di volta in volta implicati, anche le convivenze di mero fatto, che non rientrano nella definizione normativa di convivenza.

Si può quindi affermare l'esistenza di due tipi diversi di convivenza: quella regolata dalla nuova legge (convivenza tipica) e quella che ne prescinde (convivenza atipica), espressione, quest'ultima, dell'eventuale rilevanza ordinamentale di una situazione di fatto priva dei requisiti previsti dalla legge.

La famiglia di fatto presenta nella sostanza lo stesso contenuto della convivenza che è alla base del matrimonio: tra i conviventi si stabiliscono vincoli di fedeltà, coabitazione, assistenza, e di reciproca contribuzione agli oneri patrimoniali.

La stabilità degli affetti e la comunione di vita che caratterizzano la famiglia di fatto non possono, invero, non comportare ripercussioni sul piano patrimoniale, nel senso di creare un legame tra due sfere patrimoniali in precedenza assolutamente distinte. La relazione affettiva determina l'intrecciarsi dei patrimoni facenti capo ai conviventi, i quali, in misura più o meno marcata, appaiono destinati a soddisfare

le esigenze derivanti dal vivere insieme.

Di qui la necessità di precisare la natura e il regime applicabile alle elargizioni effettuate da un convivente all'altro per provvedere ai bisogni derivanti dalla vita in comune.

La questione concernente le elargizioni corrisposte durante la convivenza da oltre quarant'anni è impostata configurando un vero e proprio dovere di assistenza in capo a ciascuno dei conviventi, la cui rilevanza è da ricercare unicamente sul piano morale e sociale. La prestazione effettuata da uno dei conviventi in favore dell'altro è stata qualificata dalla giurisprudenza come adempimento di un'obbligazione naturale.

Le unioni di fatto sono formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost.: sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens.

La giurisprudenza ha affermato la configurabilità di doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro in relazione ad attribuzioni economiche o patrimoniali effettuate non solo nel corso del rapporto di convivenza more uxorio, ma dopo la cessazione dello stesso.

La Cassazione ha ritenuto di poter ricondurre nell'alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell'ex-convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 2 gennaio 2025, n. 28).

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell'art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l'affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia.

18. Il pagamento al professionista non iscritto all'albo.

L'esercizio di determinate professioni è riservato soltanto a coloro che abbiano

Le obbligazioni

conseguito una speciale abilitazione dello Stato e siano iscritti nell'albo relativo alla professione di appartenenza. L'interesse generale dell'ordinamento è che determinate professioni, in quanto fondate su particolari requisiti di probità e competenza tecnica, siano esercitate da soggetti in possesso delle qualità culturali e morali richieste dalla legge, accertate attraverso il conseguimento di una speciale abilitazione amministrativa e la successiva iscrizione all'albo. Ciò è alla base della previsione di cui all'art. 348 c.p., che sanziona l'abusivo esercizio della professione.

Alla responsabilità penale si accompagna, sotto il profilo civilistico, l'impossibilità di promuovere l'azione per il pagamento della retribuzione relativa alla prestazione eseguita dal soggetto non iscritto all'albo (art. 2231, comma 1, c.c.), sempre che si tratti di attività per la quale sia specificamente prevista l'abilitazione.

L'art. 2231, comma 1, c.c. preclude soltanto l'azione volta ad ottenere la retribuzione per la prestazione eseguita dal professionista non iscritto, mentre nulla prevede circa il diritto dello stesso di ritenere quanto ottenuto a seguito di adempimento spontaneo da parte del cliente. Quest'ultima questione è intrinsecamente legata alla possibilità di ravvisare un dovere morale e sociale di retribuire il professionista non iscritto all'albo e, dunque, un'ipotesi di obbligazione naturale.

Al riguardo, deve ritenersi non configurabile un dovere morale di retribuire un'attività penalmente illecita, e ciò alla luce dell'antitesi esistente tra la valutazione negativa che caratterizza l'opera del professionista non iscritto e l'ipotetico dovere etico che imporrebbe la corresponsione del compenso. La nullità del contratto concluso tra il professionista e il cliente, in questa prospettiva, esclude non solo il diritto al compenso, ma anche la *soluti retentio*.

Trova qui applicazione la teoria relativa all'adempimento di un dovere morale in contrasto con un precetto di legge: la violazione di una norma imperativa vale ad escludere la possibilità di ravvisare nel pagamento il momento perfezionativo di una fattispecie di obbligazione naturale.

La soluzione volta a negare la configurabilità di un'obbligazione naturale trova conferma sul piano legislativo relativamente ad un caso di iscrizione obbligatoria in un ruolo: nell'ipotesi della mediazione, la legge n. 39 del 1989, dopo aver stabilito che hanno diritto alla provvigione solo coloro i quali sono iscritti nei ruoli (art. 6), sancisce che « chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite » (art. 8, comma 1).

19. Figure affini all'obbligazione naturale: la donazione remuneratoria

La figura dell'obbligazione naturale va tenuta distinta innanzitutto dalla donazione, in cui l'arricchimento dell'altrui patrimonio ex art. 769 c.c. è effetto sostantivo di un contratto posto in essere *nullo cogente iure*, nel senso che, a monte, il donante non ha alcun debito, neppure naturale, nei confronti del donatario.

In termini analoghi si pone la distinzione dalla donazione remuneratoria (art. 770, comma 1, c.c.).

Nel sistema tedesco, il cuore del problema posto dai doveri della morale sociale